



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“*Giuglielmo Marconi*”

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.gov.it

E-mail: sric852006@istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

IV Istituto Comprensivo - LENTINI
Prot. 0005995 del 20/11/2018
C-21 (Uscita)

Prof. Pappalardo Giuseppe

Sig.ra Amato Giuseppa

Sig.ra Roccaforte Lorena

Albo di Istituto
Sito WEB d'istituto

OGGETTO: NOMINA componenti del SEGGIO ELETTORALE Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2018 – 2021 art. 37- 38 – O.M. 215/1991

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Dlgs 297/1994 del 6 aprile

VISTA l'OM 215/1991 del 15 luglio; l'OM 267/1995 del 4 agosto ; l'OM 297/1998 del 17 giugno;

VISTA la circolare del M.I.U.R. n. 02 del 02/10/2018;

VISTI i verbali 1 – 2 – 3 di riunione della Commissione Elettorale;

VISTA la designazione dei nomi dei componenti del seggio elettorale da parte della Commissione Elettorale contenuta nel verbale 3 del giorno novembre 2018;

NOMINA

- PRESIDENTE** Prof. Sig. PAPPALARDO Giuseppe in rappresentanza della componente DOCENTI per l'Elezione del Consiglio di Istituto 2018 – 2021;
- SCRUTATORE** Sig.ra AMATO Giuseppa in rappresentanza della componente A.T.A. per l' Elezione del Consiglio di Istituto 2018 – 2021;
- SCRUTATORE** Sig.ra ROCAFORTE Lorena in rappresentanza della componente GENITORI per l'Elezione del Consiglio di Istituto 2018 – 2021.

Le Elezioni finalizzate al rinnovo del Consiglio di istituto per le componenti Docenti, Genitori, Personale ATA si terranno:

- Domenica 25 Novembre 2018, dalle ore 8,00 alle 12,00;
- Lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle 13,30;

Il seggio Unico sarà situato nell'Aula Magna del IV Istituto Comprensivo “G: Marconi” Lentini che per l'occasione, nei giorni dell'elezione, sarà inibita, fino alla conclusione delle elezioni stesse, agli usi didattici, di organizzazione e di accoglienza e sarà specificamente dedicata alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.

I componenti del seggio assicurano la legittimità della procedura di votazione e la validità delle deliberazioni:

1. il seggio è seggio validamente costituito, è seggio unico come da dispositivo della comunicazione alla Commissione effettuata il 11/10/2018 ed opererà sulla totalità dell'elettorato relativo alle componenti del consiglio di istituto;
2. Il presidente e i componenti del seggio provvederanno a:
 - a. Verificare la presenza degli elenchi degli elettori compilati distintamente per il seggio;
 - b. Prestare attenzione che i votanti siano compresi negli elenchi della categoria di rappresentanza.
3. Il segretario del seggio sarà scelto tra i due scrutatori e rispetterà i requisiti di fare parte delle categorie da rappresentare e essere elettore nella sede.
4. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista è esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
5. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
6. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
7. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
8. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
9. sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento (in mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio; il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
10. gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
11. nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni.
12. nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati.
13. nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere;
14. nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
15. il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
16. le preferenze, nel numero di 2 per i rappresentanti dei docenti e genitori e nel numero di 1 per i rappresentanti del personale A.T.A., potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
17. non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale
18. alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
19. se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
20. quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
21. delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
22. il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
23. tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

24. le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
25. alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
26. delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
27. da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
- ✓ numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
 - ✓ numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - ✓ numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
28. l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
29. se l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
30. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
31. le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
32. il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
33. un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l'istituto in cui ha operato il seggio.
34. l'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
35. le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n.1.; nella fattispecie all'unico seggio insediato
36. il seggio riassume i voti senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
37. la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa
38. la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
39. per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
40. ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
41. se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
42. ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
43. ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
44. degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
45. i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
46. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato
47. verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiano Maria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3 comma 2 D.lvo 39/93